

**MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 25 luglio 2014.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario CHARAN OFM.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 10 dicembre 2013 dall'impresa Bayer CropScience srl, con sede legale in Milano, viale Certosa, 120, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato CHARAN OFM, contenete le sostanze attive feromoni (Z) - 8 Dodecen - 1 - il - acetato, (E) - 8 - Dodecen-1-il- acetato, (Z) - 8 - Dodecen - 1 - olo, uguale al prodotto di riferimento denominato CheckMate OFM - F registrato al n. 12844 con D.D. in data 30 marzo 2007, dell'Impresa Suterra Europe Biocontrol SL, con sede legale in C/de la Imaginacio, num 7-9 - 08850 Gavà - Barcellona (Spagna);

Vista la richiesta presentata in data 17 dicembre 2013 dall'Impresa Bayer CropScience Srl di sospendere momentaneamente l'iter di registrazione;



Vista la successiva richiesta presentata dall'Impresa medesima in data 18 giugno 2014, mediante la quale l'Impresa chiede di riprendere l'iter di registrazione del prodotto fitosanitario in oggetto;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Check-Mate OFM-F registrato al n. 12844;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 22 aprile 2009 di recepimento della direttiva 2008/127/CE relativa all'iscrizione delle sostanze attive fermoni (Z) – 8 Dodecen – 1 – il – acetato, (E) – 8 – Dodecen-1-il- acetato, (Z) – 8 – Dodecen – 1 – olo, nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportate nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per le sostanze attive in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 agosto 2019, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 22 aprile 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio".

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 agosto 2019, l'impresa Bayer CropScience srl, con sede legale in Milano, viale Certosa, 120, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato CHARAN OFM, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,2 – 0,39 – 0,4 – 0,5 – 0,739 – 0,75 – 0,8 – 1.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'Impresa:

Suterra LLC 20950 NE Talus Place 97701 Bend Oregon EE.UU.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16116.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

Roma, 25 luglio 2014

*Il direttore generale:* BORRELLO



**CHARAN® OFM**

PRODOTTO A BASE DI FEROMONE PER IL CONTROLLO DELLA TIGNOLA ORIENTALE DEL PESCO (*Cydia molesta*) CON IL METODO DELLA CONFUSIONE SESSUALE

Sospensione di capsule

**COMPOSIZIONE**

100 g di prodotto contengono:

(Z) - 8 - Dodecen-1-il-acetato	g 21,86 (= 214 g/L)
(E) - 8 - Dodecen-1-il-acetato	g 1,47 (= 14,4 g/L)
(Z) - 8 - Dodecen-1-olo	g 0,27 (= 2,6 g/L)
Coformulanti	q.b.a g 100

**ATTENZIONE**  
Manipolare  
con prudenza

**FRASI DI RISCHIO**

Nocivo per gli organismi acquatici. può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**INFORMAZIONI MEDICHE**

In caso di incidente o di malessere consultare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

**CARATTERISTICHE**

CHARAN OFM è un formulato in sospensione di capsule contenente il feromone della tignola orientale del pesco (*Cydia molesta*). Il prodotto, irrorato sulle piante, agisce secondo il metodo della confusione sessuale, impedendo di fatto l'accoppiamento e quindi la riproduzione dell'insetto.

**SETTORI, DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO**

CHARAN OFM si impiega per il controllo della tignola orientale su pesco, percoche, nettarine, albicocco, susino, ciliegio ed altre drupacee; melo, melo cotogno, pero ed altre pomacee; mandorlo e fruttiferi a guscio e su tutte le colture soggette ad attacchi del fitofago.

Per impedire l'accoppiamento della tignola orientale mediante confusione sessuale, applicare CHARAN OFM alla dose di 100-215 ml di prodotto per ettaro (23 - 50 g p.a./ha) con un intervallo fra i trattamenti di 28-30 giorni.

Nelle principali aree frutticole italiane i migliori risultati si ottengono applicando dosi ridotte di 45-50 ml per ettaro di CHARAN OFM ogni 14-15 giorni.

Iniziare i trattamenti all'apparire degli adulti di prima generazione o alle prime catture nelle trappole di monitoraggio.

Consultare i tecnici dei Servizi fitosanitari regionali o di altre organizzazioni che operano sul territorio per avere informazioni utili sui modelli previsionali e sul monitoraggio della tignola orientale.

L'uso di trappole a feromone all'interno del frutteto trattato costituisce un utile strumento per verificare l'efficacia dei trattamenti.

Applicare il prodotto con le normali attrezzature dotate di ugelli che distribuiscono gocce di grosse dimensioni. Non impiegare pompe ad alta pressione. Applicare la soluzione immediatamente dopo la preparazione.

Utilizzare volumi d'acqua sufficienti ad assicurare una completa copertura della vegetazione evitando un eccessivo sgocciolamento.

Ripetere il trattamento in caso di pioggia dilavante.

In frutteti oggetto di attacchi elevati di tignola orientale negli anni precedenti o in presenza di danni ai frutti superiori alle soglie di tolleranza, il metodo della confusione sessuale deve essere integrato con interventi chimici.

Il metodo della confusione sessuale nel controllo di tignola orientale dà i migliori risultati quando si opera in frutteti accorpati di almeno 2-3 ettari di superficie.

**Avvertenza.** In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Conservare in luogo fresco al riparo dal gelo.

Conservare la confezione ben chiusa.

La confezione aperta non utilizzata deve essere conservata a bassa temperatura.

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Non applicare con i mezzi aerei.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

Operare in assenza di vento.

Da non vendersi sfuso.

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Il contenitore non può essere riutilizzato.


**Titolare dell'autorizzazione:** Bayer CropScience S.r.l. - Viale Certosa 130 - 20156 Milano. Tel. 02/3972.1

**Registrazione Ministero della Salute n. del**

**Officina di produzione e confezionamento:** Suterra, LLC - 20950 NE Talus Place - 97701 Bend, OR (U.S.A)

**Contenuto netto:** 0,2-0,39-0,4-0,5-0,739-0,75-0,8-1,0 L

Partita n.




10/12/2013  
[www.bayercropscience.it](http://www.bayercropscience.it)

Marchio registrato Gruppo Bayer

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

25 LUG. 2014



DECRETO 25 luglio 2014.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Rosan».**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119, recante: «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 7 maggio 2014 dall'impresa Syngenta Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate, 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Rosan», contenete le sostanze attive prosulfuron e dicamba, uguale al prodotto di riferimento denominato «Casper» registrato al n. 13313 con decreto direttoriale in data 27 novembre 2009, dell'impresa medesima;



Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Casper» registrato al n. 13313;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Visto il decreto ministeriale dell'11 febbraio 2003 di recepimento della direttiva 2002/48/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva prosulfuron nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto ministeriale del 5 novembre 2008 di recepimento della direttiva 2008/69/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva dicamba nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata abrogata dal Regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto le sostanze attive in questione ora sono considerate approvate ai sensi del suddetto Regolamento e riportate nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1100/2011 della Commissione del 31 ottobre 2011 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione di alcune sostanze attive tra cui il dicamba;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per entrambe le sostanze attive;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 31 dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, l'impresa Syngenta Italia S.p.A., con sede legale in Milano, via Gallarate, 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ROSAN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100 - 150 - 300 - 700; kg 1 - 2,5.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa:

S.I.P.C.A.M. S.p.A. - Salerano sul Lambro (Lodi);

Torre S.r.l., via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. Montalcino) - (Siena).

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'impresa estera: IPT-Pergande Gesellschaft für industrielle Entstaubungstechnik GmbH, Weissandt - Gölzau (Germania).


Il prodotto suddetto è registrato al n. 16111.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

Roma, 25 luglio 2014

*Il direttore generale:* BORRELLO



syngenta.

**ROSAN®**

Erbicida selettivo di post-emergenza per mais e sorgo  
Granuli idrodispersibili

Composizione  
100 g di prodotto contengono:  
dicamba puro g 50  
proflufenuron puro g 5  
coformulanti q.b. a g 100



Molto tossico per gli organismi  
acquatici con effetti di lunga durata.

Per evitare rischi per la salute  
umana e per l'ambiente, seguire le  
istruzioni per l'uso.

ATTENZIONE

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Non disperdere nell'ambiente.  
Raccogliere il materiale fuoriuscito  
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione  
nazionale

Syngenta Italia S.p.A.  
Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:  
IPT-PERGANDE Gesellschaft für industrielle  
Entstaubungstechnik GmbH, Weissandt-Golzau (Germania)  
Registrazione Ministero della Salute n. del

**kg 1**

Parifita n. vedi corpo della confezione  
Distribuito da:  
Cheminova Agro Italia

Altri stabilimenti di produzione:  
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)  
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

Altre taglie: g 100-150-300-700; kg 2,5

® marchio registrato da una società del Gruppo Cheminova

**ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO**

**Prescrizioni supplementari**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.  
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di  
superficie.

Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque  
dalle aziende agricole e dalle strade.

**Per proteggere le piante terrestri non bersaglio, non applicare  
in assenza di ugelli antidriva ad iniezione d'aria operando ad  
una pressione non superiore a 8 bar; oppure non trattare in  
una fascia di rispetto di 5 m da vegetazione naturale.**

**NORME PRECAUZIONALI**

In caso di sospetta intossicazione contattare immediatamente il  
medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Non è conosciuto alcun antidoto specifico.  
Terapia: sintomatica - Consultare un Centro Antiveneni

**CARATTERISTICHE**

Rosan è un erbicida selettivo di post emergenza del mais e sorgo a  
base di proflufenuron e dicamba, attivo contro dicotiledoni annuali e  
perenni. Rosan è dotato di proprietà sistemiche ed agisce per  
contatto e per attività residuale.

**CAMPO D'IMPIEGO, EPOCA E DOSI DI APPLICAZIONE**

Coltura: mais e sorgo  
Epoca di applicazione: Post emergenza: mais dalla 3ª alla 6ª foglia;  
sorgo dalla 3ª foglia ai 2 culmi. Applicare su infestanti nei primi stadi  
di sviluppo (2 - 4 foglie vere), nei confronti di *Convolvulus arvensis*  
e *Calysetegia sepium* quando le infestanti hanno raggiunto almeno la  
dimensione di 15 cm mentre nei confronti di *Cirsium arvense* allo  
stadio di rosetta dell'infestante.

Dosi di applicazione:  
300-400 grammi di Rosan per ettaro, con avvertenza di utilizzare la  
dose maggiore su infestanti più sviluppati e perenni e se  
l'impiogo non è in miscela con altri prodotti dicotiledonici.  
Effettuare una sola applicazione all'anno.

Usare Rosan in combinazione con un idoneo bagnante non ionico.  
Rosan si distribuisce impiegando 200-400 l/ha di acqua; può essere  
applicato con irroratori a media o bassa pressione ed ugelli a  
ventaglio per assicurare un'uniforme distribuzione ed una buona  
copertura del bersaglio.

**INFESTANTI SENSIBILI**

Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Amaranto comune  
(*Amaranthus retroflexus*), Ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*),  
Vianega maggiore (*Ammi majus*), Atriplice (*Atriplex patula*),  
Barbabetola (*Beta spp.*), Forbice (*Bidens tripartita*), Viliuchione  
(*Calysetegia sepium*), Borsapastore comune (*Capsella bursa-  
pastoris*), Farnaccio (*Chenopodium album*), Polisporno  
(*Chenopodium polyspermum*), Stoppione (*Cirsium arvense*),  
Viliuchio comune (*Convolvulus arvensis*), Ruchetta (*Diploctaxis  
spp.*), Galinsoga (*Galinsoga parviflora*), Topinambur (*Helianthus  
tuberosus*), Girasole (*Helianthus annuus*), Linaria (*Kickxia spuria*),  
Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Correggiola (*Polygonum  
aviculare*), Convulvolo (*Polygonum convolvulus*), Poligono nodoso  
(*Polygonum lapathifolium*), Persicaria (*Polygonum persicaria*), Erba  
porcellana (*Portulaca oleracea*), Senecione comune (*Senecio  
vulgaris*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Crespino dei campi  
(*Sonchus arvensis*), Crespino spinoso (*Sonchus asper*), Crespino  
comune (*Sonchus oleraceus*), Stellaria (*Stellaria media*), Dente di  
leone (*Taraxacum officinale*), Nappola (*Xanthium spp.*).

**INFESTANTI MEDIANTE SENSIBILI**


Acalifa (*Acalypha virginica*), Mercorella comune (*Mercurialis annua*).

In presenza di infestanti graminacee o di dicotiledoni non sensibili si  
consiglia di miscelare Rosan con prodotti specifici.

**AVVERTENZE**

- Il trattamento deve essere eseguito con coltura in buono stato  
vegetativo, non applicare il prodotto su colture danneggiate da  
attacchi parassitari o sofferenti per il freddo, ristagni di acqua o siccità
- Preparazione della soluzione da irrorare: riempire la botte per un  
terzo, mettere in funzione l'agitatore, aggiungere il quantitativo  
necessario di prodotto e di bagnante non ionico, quindi completare il  
riempimento della botte con agitatore in funzione.
- Durante il trattamento evitare sovrapposizioni di prodotto
- Non impiegare il prodotto su mais dolce: linee pure utilizzate per la  
produzione di mais da seme e mais da pop-com.
- Non applicare il prodotto in miscela con insetticidi organo-fosforici e  
non effettuare applicazioni con insetticidi fosfororganici nei 10 giorni  
precedenti e seguenti l'applicazione di Rosan.
- Dopo le colture trattate con Rosan possono essere seminate,  
seguendo i normali intervalli, le seguenti colture: frumento, orzo,  
loietto, erba medica, mais, sorgo, soia, riso, girasole, patata,  
pomodoro, fagiolo, pisello, colza, prati polifiti, barbabetola da  
zucchero a semina primaverile nelle regioni settentrionali. Per tutte le  
altre colture si raccomanda un intervallo di 12 mesi. Prima della  
semina delle colture seguenti mais si raccomanda di effettuare  
un'aratura, in particolar modo qualora l'andamento meteorologico  
dopo l'applicazione di Rosan sia stato particolarmente siccitoso ed il  
mais non sia stato coltivate in regime irriguo.
- Nel caso di forzata risemina, è possibile riseminare mais e sorgo.
- In caso di miscela con altri formulati, deve essere rispettato il periodo  
di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme  
precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si  
verificassero casi di intossicazione, informare il medico della  
miscelazione compiuta.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 LUG. 2014



## syngenta.

- Subito dopo il trattamento effettuato con Rosam è importante eliminare ogni traccia di prodotto dall'attrezzatura di irrorazione. Si raccomanda di seguire la seguente procedura:
  1. vuotare completamente l'attrezzatura di distribuzione, riempire un quarto della botte con acqua pulita e sciacquare per 10 minuti, quindi vuotare l'attrezzatura;
  2. riempire un quarto della botte con soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio (p.e. candeggina per uso domestico) nella misura di 1 litro di candeggina ogni 200 l di acqua; azionare l'agiatore per 15 minuti e spruzzare la soluzione pulente attraverso gli ugelli. [In alternativa alla candeggina può essere utilizzata ammoniaca (contenente il 3% minimo di ammonio) alla dose di 1 l per 50 l di acqua];
  3. rimuovere accuratamente le tracce della soluzione pulente sciacquando la botte con acqua e rimuovendo con un getto d'acqua attraverso i tubi e la barra irroratrice;
  4. filtri ed ugelli vanno rimossi e lavati separatamente con soluzione di acqua ed ipoclorito di sodio.
- Non entrare nell'area trattata prima che la vegetazione sia asciutta senza indossare indumenti protettivi.

### FITOTOSSICITA'

Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.  
Alcuni giorni dopo il trattamento si possono manifestare sulla coltura alcuni sintomi transitori come decolorazioni che non hanno conseguenze sullo sviluppo e la produzione del mais. Evitare la deriva del prodotto verso campi adiacenti a quello trattato.

### ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.  
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.  
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.  
Non applicare con i mezzi aerei.  
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.  
Operare in assenza di vento.  
Da non vendersi sfuso.  
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.  
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.  
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

25 LUG. 2014



**syngenta.**

# ROSAN®

Erbicida selettivo di post-emergenza per mais e sorgo  
Grandi idrodispersibili

**Composizione**

100 g di prodotto contengono:	g 50
dicamba puro	g 5
proslufuron puro	g 100
coformulanti q.b. a	



Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**ATTENZIONE**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Non disperdere nell'ambiente.  
Raccogliere il materiale fuoriuscito  
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

Syngenta Italia S.p.A.  
Via Gallarate, 138 - MILANO - Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:  
IPT-PERGANDE Gesellschaft für industrielle  
Ernta- und Technik GmbH, Weisandt-Golzau (Germania)

Registrazione Ministero della Salute n. del

**g 100**

Partita n. vedi corpo della confezione  
Distribuito da:  
Cheminova Agro Italia

Altri stabilimenti di produzione:  
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)  
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)

® marchio registrato da una società del Gruppo Cheminova

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo  
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti  
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso  
nell'ambiente  
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 LUG. 2014



DECRETO 25 luglio 2014.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Seprabait».**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119, recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 12 febbraio 2014 dall'impresa Solplant Ltd, con sede legale in Unit 19, Block D, Butler's court, 77 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Seprabait» contenente la sostanza attiva metaldeide, uguale al prodotto di riferimento denominato «Limar» registrato al n. 7383 con decreto direttoriale in data 8 gennaio 1988, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 10 dicembre 2009, dell'impresa Phyteurop S.A. con sede legale in 53, rue Raspail, 92594 Levallois-Perred cedex, France;



Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Limar» registrato al n. 7383;

esiste legittimo accordo tra l'impresa Solplant Ltd e l'impresa titolare del prodotto di riferimento;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 2011 di recepimento della direttiva 2011/54/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metaldeide nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivulnato secondo i principi uniformi di cui al Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai Regolamenti (UE) n. 544/2011 e n. 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 maggio 2021, data di scadenza assegnata all'approvazione della sostanza attiva, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 9 giugno 2011, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012, concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, l'impresa Solplant Ltd, con sede legale in Unit 19, Block D, Butler's court, 77 Sir John Rogerson's Quay Dublin 2, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SEPRABAIT con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g: 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 600 - 750; kg 1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'impresa: Nuova Agrichimica Sarda S.r.l. - Via Stoccolma - Zona Ind.le Nord - 09170 Oristano.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16012.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

Roma, 25 luglio 2014

*Il direttore generale:* BORRELLO



ALLEGATO

Etichetta/Foglio illustrativo

**SEPRABAIT**

Esca lumachicida per colture orticole e floreali

<b>COMPOSIZIONE:</b>	
100 g di prodotto contengono:	
Metaideide Acetica pura	g 5,000
Denatonio Benzoato	g 0,001
Coformulanti	q.b.a g 100
<b>Titolare della Registrazione:</b> SOLPLANT L.T.D., Unit 19, Block D, Butler's Court, 77 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 – Ireland. Tel.+353 1 870 0000	
<b>Officina di produzione e confezionamento:</b> NUOVA AGRICHIIMICA SARDA S.r.l. – Via Stoccolma – Zona Ind.le Nord – 09170 Oristano (OR)	
<b>Distribuito da:</b>	
SEPRAN S.r.l. - Via Brenta, 20 – 360033 Isola Vicentina (VI) – Tel.+39 0444 976562 – email: <a href="mailto:info@sepran.com">info@sepran.com</a> – web: <a href="http://www.sepran.com">www.sepran.com</a> ;	
N.SGARAVATTI & C. SEMENTI S.p.A. – Via Nazionale, 62/64 – 52020 Pergine Valdarno (AR) – Tel.+39 0575 899551 – email: <a href="mailto:sgaravatti@sgaravatti.net">sgaravatti@sgaravatti.net</a> ;	
<b>Registrazione Ministero della Salute n. ... del .....</b>	
<b>Contenuto netto:</b>	<b>Partita n° .....</b>
100 – 150 – 200 – 250 – 300 – 350 – 400 – 450 – 500 – 600 – 750g	
1 – 2 – 5 – 10 – 15 – 20 – 25kg	
<b>AVVERTENZE</b>	
Attenzione: manipolare con prudenza. Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego. Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali.	
<b>INFORMAZIONI PER IL MEDICO</b>	
Consultare un Centro Antiveleni.	

**CARATTERISTICHE**

**SEPRABAIT** è un formulato granulare indicato per la lotta ai molluschi gasteropodi (limacce e lumache) nocivi alla ortofrutticoltura e arboricoltura in genere. La sua natura granulare lo rende adatto all'uso per spargimento. SEPRABAIT agisce per ingestione, non viene asportato dal vento, né sciolto o reso inefficace dalla pioggia.

**DOSI D'IMPIEGO**

**In orticoltura:** negli orti, nei letti caldi e nelle serre SEPRABAIT va distribuito a mucchietti in ragione di ca. 10 – 15 granuli per metro quadrato.

**Culture in pieno campo:** i granuli di SEPRABAIT vanno sparsi su una striscia (larga metri 1,5 – 2) lungo il perimetro del campo onde formare degli sbarramenti protettivi. Nell'interno del campo è consigliabile collocare SEPRABAIT in mucchietti vicino alle piante da proteggere. In tutto occorrono ca. 70-100 grammi di prodotto per ogni 100 metri quadrati.

**COMPATIBILITÀ**

**SEPRABAIT** è compatibile con tutti gli antiparassitari in commercio eccezion fatta per quelli a reazione alcalina. Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**Intervallo di sicurezza: 20 giorni**

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI. PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO. NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA. DA NON VENDERSI SFUSO. SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI. IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE. NON OPERARE CONTRO VENTO. IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO. NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .....

25 LUG. 2014



**SEPRABAIT**

Esca lumachicida per colture orticole e floreali

**COMPOSIZIONE:**

100 g di prodotto contengono:

Metaldeide Acetica pura	g	5,000
Denatonio Benzoato	g	0,001
Coformulanti	q.b.a g	100

**Titolare della Registrazione:** SOLPLANT L.T.D., Unit 19, Block D, Butler's Court, 77 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2 – Ireland. Tel. +353 1 870 0000

**Officina di produzione e confezionamento:** NUOVA AGRICHIMICA SARDA S.r.l. – Via Stoccolma – Zona Ind.le Nord – 09170 Oristano (OR)

**Distribuito da:**

SEPRAN S.r.l. - Via Brenta, 20 – 360033 Isola Vicentina (VI) – Tel. +39 0444 976562 – email: [info@sepran.com](mailto:info@sepran.com) – web: [www.sepran.com](http://www.sepran.com);

N.SGARAVATTI & C. SEMENTI S.p.A. – Via Nazionale, 62/64 – 52020 Pergine Valdarno (AR) – Tel. +39 0575 899551 – email: [sgaravatti@sgaravatti.net](mailto:sgaravatti@sgaravatti.net);

Registrazione Ministero della Salute n. ... del .....

Contenuto netto: g 100

Partita n° .....

**AVVERTENZE**

Attenzione: manipolare con prudenza. Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti, mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere né fumare durante l'impiego. Le esche devono essere disposte in modo da minimizzare il rischio di ingestione da parte di altri animali.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .....

*[Signature]* 25 LUG. 2014



DECRETO 30 luglio 2014.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario SLUGGER 5.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;


Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 12 maggio 2014 dall'impresa Kollant Srl, con sede legale in Padova, via Trieste, 49/53, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato SLUGGER 5 contenente la sostanza attiva metaldeide, uguale al prodotto di riferimento denominato Carakol registrato al n. 5228 con D.D. in data 10 febbraio 1983 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2014, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Carakol registrato al n. 5228;



Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 9 giugno 2011 di recepimento della direttiva 2011/54/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva metaldeide nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivulato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 maggio 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 9 giugno 2011, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio".

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2015 l'Impresa Kollant Srl, con sede legale in Padova, via Trieste, 49/53, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato SLUGGER 5 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: g 100 – 250 – 400 – 500 – 750; kg 1 – 3 – 4 – 5 – 15 – 20 – 25.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle Imprese:

Kollant Srl - Vigonovo (VE);

Kollant Srl – Maniago (PN).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16112.


È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it), nella sezione "Banca dati".

Roma, 30 luglio 2014

*Il direttore generale:* BORRELLO



ALLEGATO

## ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

**SLUGGER 5**

Esca lumachicida granulata per la distruzione di  
Limacce - lumache - chioccioline e gasteropodi in genere  
Esca ricca di proteine attrattive - resiste nel tempo

**ATTENZIONE:  
MANIPOLARE  
CON  
PRUDENZA**

Composizione:  
100 g di prodotto contengono 5,00 g  
Metaldede acetica pura 0,03 g  
Coformulanti q. b. a 100 g

**EUH401** - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini, P501 - Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**KOLLANT S.r.l.**  
Via Trieste, 49/53 - PADOVA  
Tel. 049 9983001

**Stabilimenti di produzione:** KOLLANT S.r.l. - Vigonovo (VE) / KOLLANT S.r.l. - Maniago (PN)

**Autorizzazione del Ministero della Salute n.**

Contenuto: 100 - 200 - 250 - 500 g / 1 - 5 - 10 - 20 - 25 kg

Partita n. vedi timbro

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile agli animali domestici - Conservare la confezione ben chiusa - Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto - Evitare l'ingestione finalizzata e il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Sintomi: sostanza praticamente insolubile in acqua, solubile in benzene e cloroformio; dose tossica per l'uomo, circa 50 mg/kg; irritante per le mucose; latenza 30 minuti; nausea, vomito, dolori addominali, ipertermia, convulsioni, trisma, paralisi respiratoria. Postumi: danni epatici e renali. Terapia: sintomatica

**CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI****ISTRUZIONI PER L'USO**

Contiene una sostanza amara e attira a ridurre il rischio di ingestione accidentale da parte di bambini e di animali non bersaglio.

L'esca granulata **Slugger 5** va sparsa a spaglio, a file o a mucchietti, preferibilmente di sera, dopo eventuali piogge o annaffiatura, con terreno comunque umido coltivato a: asparago, bietola da orto e da coste, carciofo, carola, cavolfiore, cavolo, cavolo di Bruxelles, cavolo broccolo, cavolo verza, finocchio, indivia, lattughe, porro, rapa, ravanello, sedano, spinacio.

- 100-300 g per ogni 100 m<sup>2</sup> di superficie a seconda del grado di infestazione;

- 2-3 g (pochi granuli) attorno alle piante per trattamenti singoli.

Per evitare infestazioni dall'esterno, distribuire il prodotto lungo i margini delle aree da proteggere.

**Slugger 5** distrugge limacce, lumache, chioccioline e gasteropodi in genere infestanti le colture sopra citate.

**Slugger 5** attira con le proteine contenute nell'esca i molluschi; non fermenta non ammuffisce, non viene dilavato dalle piogge, non viene asportato dal vento, in condizioni d'uso non particolarmente gravose; è di facile e pratico impiego.

**LE ESCHES DEVONO ESSERE DISPOSTE IN MODO DA MINIMIZZARE IL RISCHIO DI INGESTIONE DA PARTE DI ALTRI ANIMALI.**

**COMPATIBILITÀ:** Il prodotto si impiega da solo.

**RISCHI DI NOCIVITÀ:** Il prodotto è nocivo per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci e il bestiame.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA**

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il

prodotto è responsabile degli eventuali danni derivati dall'uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.  
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'USO  
L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO  
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.  
DA NON VENDERSI SFUSO.**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME  
VIGENTI.**

**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON  
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.**

30 LUG. 2014

\*Etichetta Autorizzata con Decreto Ministeriale del.....\*



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

**SLUGGER 5**  
 Esca lumachicida granulata per la distruzione di  
 Limacce - lumache - chioccioline e gasteropodi in genere  
 Esca ricca di proteine attrattive - resiste nel tempo

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
 SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
 IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO  
 IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE  
 ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

**ATTENZIONE:  
 MANIPOLARE  
 CON  
 PRUDENZA**

Composizione:  
 100 g di prodotto contengono 5,00 g  
 Metaldide acetica pura 0,03 g  
 Denatonium benzoato q. b. a 100 g  
 Coformulanti

EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,  
 seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 – Tenere fuori dalla portata dei  
 bambini. P501 – Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla  
 regolamentazione nazionale.

**KOLLANT S.r.l.**  
 Via Trieste, 49/53 - PADOVA  
 Tel. 049 9983001


**Stabilimenti di produzione:** KOLLANT S.r.l. – Vigonovo (VE) /  
 KOLLANT S.r.l. – Maniago (PN)

**Autorizzazione del Ministero della Salute n.**  
**Slugger 5**

Contenuto: 100 g  
 Partita n. vedi timbro

13 0 LUG 2014

Etichetta Autorizzata con Decreto Ministeriale del.....



DECRETO 30 luglio 2014.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Comet 200 EC».**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'articolo 119, recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica, ed in particolare l'art. 28 paragrafo 1, gli articoli 29, 31-33 concernenti i requisiti delle domande per l'autorizzazione all'immissione sul mercato e l'art. 35;


Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 19 giugno 2014 dall'impresa Basf Italia S.p.A., con sede legale in Cesano Maderno (Monza-Brianza), via Marconato, 8, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Comet 200 EC», contenete la sostanza attiva Pyraclostrobin, uguale al prodotto di riferimento denominato «Retengo Plus» registrato al n. 15961, ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, con decreto direttoriale in data 19 dicembre 2013, dell'impresa medesima;



Considerato che nella medesima istanza l'impresa ha comunicato di voler eliminare, per motivi esclusivamente commerciali, tra le colture autorizzate per il prodotto di riferimento, l'impiego sul mais;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che: il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Rेतengо Plus» registrato al n. 15961;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 7 maggio 2004 di recepimento della direttiva 2004/30/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva pyraclostrobin nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Regolamento CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Visto il Regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione del 14 settembre 2012 recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui il pyraclostrobin che risulta quindi approvato fino al 31 gennaio 2017;

Ritenuto di assegnare al prodotto in questione validità fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento, ai sensi dell'art. 43, comma 5 del sopracitato Regolamento (UE) n. 1107/2009;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012, concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 gennaio 2018, l'impresa Basf Italia S.p.A., con sede legale in Cesano Maderno (Monza-Brianza), via Marconato, 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato COMET 200 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 0,7 - 1 - 3 - 5 - 10.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dallo stabilimento dell'impresa estera: Basf Espanola S.L. - Carretera Nacional 340, km 1156 - 43080 Tarragona (Spagna).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16125.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2014

*Il direttore generale:* BORRELLO



**COMET® 200 EC**


**Fungicida per la difesa di frumento e orzo.  
Emulsione Concentrata (EC)**

**COMPOSIZIONE**

100 g di prodotto contengono:  
Pyraclostrobin puro g 19,16 (=200 g/l)  
Coformulanti q. b. a g 100

**FRASI DI RISCHIO**

Nocivo per inalazione ed ingestione.  
Irritante per la pelle. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**NOCIVO****CONSIGLI DI PRUDENZA**

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non respirare gli aerosoli. Evitare il contatto con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**PERICOLOSO  
PER L'AMBIENTE**

**BASF Italia S.p.A – Tel. 0362.512.1  
Via Marconato 8, 20811 - Cesano Maderno (MB)**

**PRODOTTO FITOSANITARIO  
Reg. del Ministero della Salute N. --- del ---.**

**Officine di produzione:**

BASF Espanola S.L. - 43080 Tarragona – Spagna

**Contenuto netto: 0,7 - 1 - 3 - 5 - 10 litri**

**Partita n.**

® Marchio registrato

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali per i cereali.

**INFORMAZIONI MEDICHE**

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveneni.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

COMET 200 EC è un fungicida a base di Pyraclostrobin, principio attivo che appartiene al gruppo chimico degli analoghi delle strobilurine, e ne possiede pertanto il meccanismo di azione.

COMET 200 EC blocca la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione. Dopo l'applicazione esso viene in parte assorbito dalle foglie, dove esplica attività preventiva locosistemica e translininare.

Dotato di un ampio spettro di azione, COMET 200 EC possiede un'elevata efficacia contro diverse malattie dei cereali (vedi tabella seguente).

**DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO**

Coltura	Malattia	Dose prodotto in L/ha	Intervallo tra i trattamenti	Numero massimo di trattamenti per anno
Frumento (tenero, duro e triticale)	Oidio ( <i>Blumeria graminis</i> f. sp. tritici) Ruggine gialla ( <i>Puccinia striiformis</i> ) Ruggine bruna ( <i>Puccinia recondita</i> f. sp. tritici) Septoriosi ( <i>Septoria tritici</i> e <i>S. nodorum</i> ) Fusariosi ( <i>Fusarium</i> spp.)	1-1.25	Almeno 21 giorni	2
Orzo	Oidio ( <i>Blumeria graminis</i> f. sp. hordei) Ruggine bruna ( <i>Puccinia hordei</i> ) Rincosporiosi ( <i>Rhynchosporium secalis</i> ) Maculatura ( <i>Pyrenophora teres</i> )	1-1.25	Almeno 21 giorni	2

Applicare COMET 200 EC preventivamente o quanto meno alla comparsa dei primi sintomi della malattia.

Applicare il prodotto nel periodo compreso fra la fine dell'accostimento e la fine della fioritura nel caso di frumento ed orzo.

Le dosi di COMET 200 EC riportate nella tabella sopra vanno diluite in 100-400 litri d'acqua ad ettaro. Si raccomanda comunque l'impiego di volumi di soluzione sufficienti ad una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione.

Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione, è necessario usare le dosi più alte rispettando un intervallo tra i trattamenti pari a 21 giorni.

Per evitare la comparsa di resistenza, si consiglia di utilizzare sempre il prodotto in miscela con fungicidi dotati di differente meccanismo d'azione e nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione. Si consiglia l'uso di un idoneo agitatore in funzione in caso di preparazione di miscele in serbatoio.

COMET 200 EC ha un'azione fisiologica sulla pianta, che può determinare incrementi di resa, anche in assenza di sintomi visibili di malattia.

**FITOTOSSICITA'**

Il prodotto, alle dosi raccomandate, si è dimostrato perfettamente selettivo su tutte le varietà di frumento e orzo saggiate.

In caso di miscela con altri agrofarmaci, si raccomanda di effettuare saggi preliminari su poche piante prima di estendere i trattamenti a tutto il campo da trattare.

**Avvertenza** - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA NEL CASO DI FRUMENTO (tenero, duro e triticale) ED ORZO.**

**ATTENZIONE** - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ---.

13 0 LUG, 2014



# COMET® 200 EC

Fungicida per la difesa di frumento, orzo e mais  
Emulsione Concentrata (EC)

## COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:  
Pyraclostrobin puro g 19,16 (=200 g/l)  
Coformulanti q. b. a g 100

Contiene nafta solvente.

## INDICAZIONI DI PERICOLO

Provoca grave irritazione oculare. Provoca irritazione cutanea. Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito. Può provocare una reazione allergica della pelle. Può essere mortale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

## CONSIGLI DI PRUDENZA

Indossare guanti/indumenti protettivi. Evitare di respirare i vapori. Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle, consultare un medico. Sciacquare la bocca. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

**PERICOLO**

BASF Italia S.p.A - Tel. 0362.512.1  
Via Marconato 8, 20811 - Cesano Maderno (MB)

PRODOTTO FITOSANITARIO  
Reg. del Ministero della Salute N. --- del ---

## Officine di produzione:

BASF Espanola S.L. - 43080 Tarragona - Spagna

Contenuto netto: 0,7 - 1 - 3 - 5 - 10 litri

## Partita n.

\* Marchio registrato

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali per i cereali.

## INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Consultare un Centro Antiveleeni.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

COMET 200 EC è un fungicida a base di Pyraclostrobin, principio attivo che appartiene al gruppo chimico degli analoghi delle strobilurine, e ne possiede pertanto il meccanismo di azione.

COMET 200 EC blocca la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione. Dopo l'applicazione esso viene in parte assorbito dalle foglie, dove esplica attività preventiva locosistemica e translaminare.

Dotato di un ampio spettro di azione, COMET 200 EC possiede un'elevata efficacia contro diverse malattie dei cereali (vedi tabella seguente).

## DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

Coltura	Malattia	Dose prodotto in L/ha	Intervallo tra i trattamenti	Numero massimo di trattamenti per anno
Frumento (tenero, duro e triticale)	Oidio ( <i>Blumeria graminis</i> f. sp. <i>tritici</i> )	1-1.25	Almeno 21 giorni	2
	Ruggine gialla ( <i>Puccinia striiformis</i> )			
	Ruggine bruna ( <i>Puccinia recondita</i> f. sp. <i>tritici</i> )			
	Septoriosi ( <i>Septoria tritici</i> e <i>S. nodorum</i> )			
	Fusariosi ( <i>Fusarium</i> spp.)			
Orzo	Oidio ( <i>Blumeria graminis</i> f. sp. <i>hordei</i> )	1-1.25	Almeno 21 giorni	2
	Ruggine bruna ( <i>Puccinia hordei</i> )			
	Rincosporiosi ( <i>Rhynchosporium secalis</i> )			
	Maculatura ( <i>Pyrenophora teres</i> )			

Applicare COMET 200 EC preventivamente o quanto meno alla comparsa dei primi sintomi della malattia.

Applicare il prodotto nel periodo compreso fra la fine dell'accestimento e la fine della fioritura nel caso di frumento ed orzo.

Le dosi di COMET 200 EC riportate nella tabella sopra vanno diluite in 100-400 litri d'acqua ad ettaro. Si raccomanda comunque l'impiego di volumi di soluzione sufficienti ad una completa ed uniforme bagnatura della vegetazione.

Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione, è necessario usare le dosi più alte rispettando un intervallo tra i trattamenti pari a 21 giorni.

Per evitare la comparsa di resistenza, si consiglia di utilizzare sempre il prodotto in miscela con fungicidi dotati di differente meccanismo d'azione e nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo di azione. Si consiglia l'uso di un idoneo agitatore in funzione in caso di preparazione di miscele in serbatoio.

COMET 200 EC ha un'azione fisiologica sulla pianta, che può determinare incrementi di resa, anche in assenza di sintomi visibili di malattia.

## FITOTOSSICITA'

Il prodotto, alle dosi raccomandate, si è dimostrato perfettamente selettivo su tutte le varietà di frumento e orzo saggiate.

In caso di miscela con altri agrofarmaci, si raccomanda di effettuare saggi preliminari su poche piante prima di estendere i trattamenti a tutto il campo da trattare.

**Avvertenza** - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 35 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA NEL CASO DI FRUMENTO (tenero, duro e triticale) ED ORZO.**

**ATTENZIONE** - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone e agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del ---

13 0 LUG. 2014



DECRETO 30 luglio 2014.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Flanco SC».**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 19, recante «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115, recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119, recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;


Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 30 maggio 2014 dall'impresa Proplan Plant Protection Co. S.L., con sede legale in Madrid (Spagna), C. Valle del Roncal, 12 - 1° Oficina n. 7 E-28232 Las Rozas, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Flanco SC» contenente la sostanza attiva exitiazox, uguale al prodotto di riferimento denominato «Picker SC» registrato al n. 12889 con decreto direttoriale in data 2 settembre 2005, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2014, dell'impresa medesima;



Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Picker SC» registrato al n. 12889;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 201/46/UE relativa all'iscrizione della sostanza attiva exitiazox nell'Allegato I del decreto legislativo n. 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Regolamento (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai Regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 maggio 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al Regolamento (UE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 26 maggio 2011, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012, concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio».

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2015 l'Impresa Proplan Plant Protection Co. S.L., con sede legale in Madrid (Spagna), C. Valle del Roncal, 12 - 1° Oficina n. 7 E28232 Las Rozas, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato FLANCO SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 5 - 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500; L 1 - 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Laboratorios Sirga SA c/Jaime I, n. 7. Poligono Industrial del Mediterraneo Massalfassar - 46560 (Valencia) - Spagna.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16126.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it), nella sezione "Banca dati".

Roma, 30 luglio 2014

*Il direttore generale:* BORRELLO



ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

**FLANCO SC**  
**ACARICIDA OVO-LARVICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA**

FLANCO SC - Registrazione del Ministero della Salute n. .... del  
 Composizione  
**EXITIAZOX puro g. 24 (=260 g/L)**  
**Coformulanti q.b. a g. 100**  
 Partita n°

**PROPLAN Plant Protection Company, S.L.**  
 Calle Valle del Roncal 12 - 28232 Las Rozas, Madrid (Spagna)  
 Tel. +34 91 6166097

Distribuito da:  
**GOWAN ITALIA S.p.A.**  
**Via Morgagni, 66 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 629911**

Stabilimento di produzione:  
 Laboratorios Siga SA c/ Jaime I, nº 7, Polígono Industrial del Mediterráneo  
 Massalfassar - 46560, Valencia (Spagna)

**FRASI DI RISCHIO:** Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine  
 effetti negativi per l'ambiente acquatico.  
**CONSIGLI DI PRUDENZA:** Non gettare i residui nella fognatura. Questo materiale e il suo contenitore  
 devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni  
 speciali/ schede informative in materia di sicurezza.  
 Contenuto netto: **5-10-25-50-100-250-500 ml; 1-5 L**

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:**  
**PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO.**  
 Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini e agli animali  
 domestici. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli  
 indumenti. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e  
 sapone. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale  
 d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi  
 di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**INFORMAZIONI MEDICHE**  
 In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.  
 Avvertenza: Consultare un Centro Antivenefi.

**CARATTERISTICHE**  
 FLANCO SC è un acaricida ovo-larvicida in sospensione concentrata, specifico contro gli acari  
 tetranychidi.  
 Agisce per contatto ed ingestione su uova, larve e ninfie e pur risultando privo di attività adulticida,  
 manifesta però un'azione sterilizzante sulle uova trattate. È dotato di effetto traslaminare e di una  
 persistenza d'azione particolarmente elevata, pari a 4-8 settimane. La mancanza di solventi e la bassa  
 tossicità ne rendono l'impiego particolarmente adatto in serra e nelle colture protette.

**MODALITÀ E DOSI DI IMPIEGO**  
 FLANCO SC si impiega sulle seguenti colture:  
**MELO, PERO, PESCO, AGRUMI, VITE, ACTINIDIA, FRAGOLA, MELONE, CETRIOLO,  
 POMODORO, PEPPERONE, MELANZANA, FAGIOLINO, SOIA, COLTURE FLOREALI E  
 ORNAMENTALI.**



**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

Dosi: in pieno campo o in serra alla dose di ml 20 per 100 litri di acqua utilizzando irroratrici a volume normale.  
**EPOCHE DI INTERVENTO**  
 Intervenire alla prima comparsa delle forme mobili (1-3 acari per foglia). L'irrorazione deve essere accurata per garantire la migliore penetrazione del prodotto all'interno della vegetazione. È possibile effettuare il trattamento in diversi momenti e più precisamente:

- con scarsa presenza di forme mobili: impiegare FLANCO SC alla dose di 20 ml/h
- con elevata presenza di forme mobili: impiegare FLANCO SC alla dose di 20 ml/h associando un acaricida adulticida.

**PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA**  
 Diluire in poca acqua la dose prestabilita di prodotto, versare poi il tutto nell'attrezzatura irrorante portando al volume desiderato con l'agitatore in funzione.

**COMPATIBILITÀ**  
 Il prodotto non è miscibile con miscele a reazione alcalina come polisolfuri e calce. Nel dubbio, visto che non tutte le miscele sono state testate, è consigliabile effettuare un saggio preliminare di miscibilità.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ**  
 A causa dell'elevato numero di varietà floreali e ornamentali, è consigliabile effettuare un saggio preliminare per valutare la selettività del prodotto prima di passare a trattare superfici più ampie. Non trattare nelle ore più calde della giornata; inoltre, non eseguire interventi su piante sofferenti a causa di fattori agronomici e/o fitosanitari.


**INTERVALLO DI SICUREZZA:**  
 7 giorni prima della raccolta di FRAGOLE, POMODORI, PEPPERONI, MELANZANE, CETRIOLI, MELONI, FAGIOLINI  
 14 giorni prima della raccolta di AGRUMI, MELE, PERE, PESCHE, UVA, ACTINIDIA  
 34 giorni prima della raccolta di SOIA.

**ATTENZIONE**  
 Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**NON APPLICARE CON MEZZI AEREI**  
**NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA**  
**OPERARE IN ASSENZA DI VENTO**  
**DA NON VENDERSI SFUSO**

**SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI**  
**IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**  
**IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .....  
**30 LUG. 2014**



ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

<b>FLANCO SC</b>	
<b>ACARICIDA OVO-LARVICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA</b>	
FLANCO SC - Registrazione del Ministero della Salute n. .... del	
Composizione	Partita n°
<b>EXITIAZOX</b> puro g. 24 (=260 g/L)	Contenuto netto:
Coformulanti q.b. a g. 100	5-10-25-50-100 ml
<b>PROPLAN</b>	
<b>Plant Protection Company, S.L.</b>	
Calle Valle del Roncal 12 - 28232 Las Rozas, Madrid (Spagna)	
Tel. +34 91 6166097	
Distribuito da:	
<b>GOWAN ITALIA S.p.A.</b>	
Via Morgagni, 68 - 48018 Faenza (RA) - Tel. 0546 629911	
Stabilimento di produzione:	
Laboratorios Sirga SA c/ Jaime I, nº 7. Polígono Industrial del	
Mediterráneo Massalfassar - 46560. Valencia (Spagna)	
FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico.	
CONSIGLI DI PRUDENZA: Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.	
<b>PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO</b>	
<b>SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI</b>	
<b>IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO</b>	
<b>IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE</b>	
<b>DISPERSO NELL'AMBIENTE</b>	



**PERICOLOSO PER  
L'AMBIENTE**

13 0 LUG. 2014

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .....



14A07861



DECRETO 30 luglio 2014.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario DOURO 100 EC.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 19, recante "Disposizioni transitorie e finali";

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Vista la domanda presentata in data 25 febbraio 2014 dall'impresa Sapec Agro S.A, con sede legale in Setúbal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo — Herdade das Praias — 2910-440, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato DOURO 100 EC contenente la sostanza attiva penconazolo, uguale al prodotto di riferimento denominato Polak registrato al n. 11165 con D.D. in data 31 gennaio 2002, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2014, dell'Impresa medesima;



Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

- il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Polak registrato al n. 11165;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/77/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva penconazolo nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 31 maggio 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 3 dicembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio";

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2015, l'Impresa Sapec Agro S.A., con sede legale in Setúbal (Portogallo), Avenida do Rio Tejo — Herdade das Praias — 2910-440, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato DOURO 100 EC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 1 — 5 — 10 - 20.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero: Sapec Agro S.A., Setúbal (Portogallo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16034.


È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it), nella sezione "Banca dati".

Roma, 30 luglio 2014

Il direttore generale: BORRELLO



# DOURO 100 EC

Fungicida sistemico con azione preventiva, curativa e bloccante  
sulle colture di VITE, PERO, MELO, PESCO, ORTIVE, TABACCO, ORNAMENTALI E FLOREALI

## Composizione

Penconazolo puro: g. 10,20 (= 100 g/l)  
Coformulanti: q.b. a g 100

## Fraresi di Rischio

Noceivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

## Consigli di Prudenza

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare né bere né fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

**SAPEC AGRO S.A.** - Apartado 11 - E.C. Bonfim. 2901-852 Setúbal - Portogallo

Tel. + 39 02 66101029

Stabilimento di Produzione: SAPEC AGRO S.A., Herdade das Praias - 2910 Setúbal - Portogallo

Autorizzazione Ministero della Salute n.

del

Partita n

Litri 1-5-10-20

## PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**Informazioni per il medico:** sintomi e organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acute ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunologico in caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del S.N.C.. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia sintomatica. Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

## MODALITÀ D'IMPIEGO

Fungicida sistemico che può essere utilizzato come preventivo, curativo e come bloccante; agisce all'interno della pianta e l'assorbimento del prodotto avviene velocemente (poche ore).

### VITE

Oidio (*Uncinula necator*)

Trattamenti preventivi: ml 25 - 30 hl in pre post-floritura intervenendo ogni 14-16 giorni e ml 15 - 20 hl in pre e post-floritura effettuando trattamenti ogni 7-10 giorni. Con attacchi in atto (primi sintomi) fare 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni alla dose di ml 50 hl, poi continuare con trattamenti di tipo preventivo. Il prodotto esplica un'attività collaterale su *Guignardia* spp. e in minor misura su *Pseudopezia* spp.

### MELO

Ticchiolatura (*Venturia inaequalis*)

-Trattamenti preventivi: ml 30 - 40 hl ogni 6 - 8 giorni fino alla fase di frutto noce, poi ogni 10-15 giorni. I trattamenti contro la Ticchiolatura sono sufficienti per controllare efficacemente anche l'Oidio. Trattamenti curativi: ml 40 - 50 hl si può intervenire entro 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.

-Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): ml 40 - 45 hl effettuando 2 applicazioni ogni 5 - 7 giorni, quindi continuare i trattamenti con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura. Oidio (*Podosphaera leucotricha*)

-Trattamenti preventivi: in primavera ml 30 - 40 hl ogni 10 giorni; nei trattamenti estivi ogni 10 - 14 giorni con dosi più alte e gli intervalli più brevi con varietà sensibili e forte incidenza della malattia. -Trattamenti bloccanti (in presenza di sintomi): ml 30 - 35 hl ogni settimana, con un totale di 3 - 4, che consentono il controllo delle infezioni in atto e la protezione della nuova vegetazione. Malattie da conservazione: (*Monilia fructigena*, *Penicillium* spp.) - fare in totale 2 - 3 trattamenti a cadenza settimanale in pre raccolto alla dose di 40-45 ml/hl.

### PERO

Ticchiolatura (*Venturia pinna*):

-Trattamenti preventivi: ml 25 - 35 hl ogni 10 - 12 giorni, impiegando la dose maggiore e gli intervalli più brevi in caso di condizioni ambientali favorevoli all' sviluppo della malattia.

-Trattamenti curativi: ml 30 - 40 hl trattando entro massimo 100 ore dopo l'inizio della pioggia infettante.

-Trattamenti bloccanti: (in presenza di sintomi) ml 30 - 40 hl con 2 trattamenti ogni 5 - 7 giorni, proseguire con cadenze e dosi normali. E' bene aggiungere un prodotto di copertura.

### PESCO

Oidio

-Trattamenti preventivi: In zone dove il rischio di infezione è alto e con cultivar particolarmente sensibili trattare a ml 40 - 50 hl dalla caduta petali ed ogni 10 - 14 giorni. In zone a minor rischio intervenire ogni 14 - 21 giorni. Malattie da conservazione (*Monilia fructigena*, *Penicillium* spp.) - fare 2 - 3 interventi a cadenza settimanale in pre-raccolto alla dose di 50 ml/hl.

### TABACCO

Oidio: ml 35 - 50 hl facendo da 2 a 4 trattamenti in modo preventivo, iniziando dalla comparsa dei primissimi sintomi ad intervalli di 10-14 giorni.

MELONE - ZUCCHINO -ZUCCA - CETRIOLO - CARCIOFO -

PEPERONE (solo in pieno campo) - POMODORO (solo in pieno campo)

- PISELLO

Oidio: in pieno campo e dopo la rimozione del telo di protezione, fare da 2 a 4 trattamenti ogni 14 - 16 giorni a ml 25 - 50 hl a seconda della coltura e del rischio di infezione. Iniziare i trattamenti preventivamente o alla comparsa dei primissimi sintomi. COLTURE ORNAMENTALI E DA FIORE: Oidio e ruggini: ml 25 - 50 ml/hl ogni 10 - 14 giorni a seconda della coltura e della incidenza della malattia. Data l'esistenza di numerose specie e varietà con diverse sensibilità, si consiglia di effettuare saggi su piccole superfici prima di passare ad applicazioni su larga scala.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**Sospendere i trattamenti 14 giorni prima della raccolta.**

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; non applicare con i mezzi aerei; per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso (art. 9, comma 3, D. L.vo n° 65/2003); operare in assenza di vento; da non vendersi sfuso; smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

13 0 LUG. 2014



DECRETO 3 settembre 2014.

**Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di cipermetrina, sulla base del dossier CA711702 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E DELLA NUTRIZIONE

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 19, recante "Disposizioni transitorie e finali";

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente "Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande", e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche, ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'art. 119 recante "Autorizzazioni";

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente "Misure transitorie";

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva cipermetrina;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva cipermetrina decade il 28 febbraio 2016, come indicato nell'allegato al reg. (UE) 540/2011;

Visto il reg. (UE) n. 533/2013 della commissione del 10 giugno 2013 che modifica il reg. (UE) n. 540/2011 che proroga i periodi di approvazione fino al 31 ottobre 2017 di alcune sostanze attive tra le quali la sostanza attiva cipermetrina;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto;



Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario di riferimento PIPERCIP, presentato dall'impresa Agriphar S.A., conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto 7 marzo 2006, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva cipermetrina;

Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo CA711702, svolta dall'Università degli Studi di Pisa, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 ottobre 2017, alle nuove condizioni di impiego e con eventuale adeguamento alla composizione del prodotto fitosanitario di riferimento;

Viste le note con le quali l'Impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo all'applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Considerato che il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto ed attualmente in commercio riportano l'etichetta conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE;

Vista la dichiarazione di responsabilità dell'Impresa titolare, attestante che l'adeguamento della classificazione del prodotto fitosanitario riportato in allegato al presente decreto, non comporta la preventiva valutazione dell'ISS, secondo la procedura definita nel suindicato comunicato;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 ottobre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cipermetrina, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento PIPERCIP;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente "Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio";

Decreta:

Sono ri-registrati fino al 31 ottobre 2017, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cipermetrina, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la nuova composizione e formulazione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche di composizione e formulazione nonché le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, allegate al presente decreto, è consentita non oltre il 31 maggio 2015.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti del prodotto fitosanitario riportato in allegato al presente decreto e non adeguato ai criteri stabiliti dal suindicato regolamento (CE) n. 1272/2008, sono concessi fino al 1° giugno 2017, ai sensi dell'art. 61 del suddetto regolamento.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Per 12 mesi dalla data del presente decreto è consentito lo smaltimento delle scorte giacenti presso le rivendite, dei prodotti che hanno subito modifica della composizione muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2014

*Il direttore generale:* BORRELLO



Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva **cipermetrina** ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier **CA711702** di All. III fino **al 31 ottobre 2017** ai sensi il reg. (UE) n. 533/2013 della commissione del 10 giugno 2013.

	<b>N. reg.ne</b>	<b>Nome prodotto</b>	<b>Data reg.ne</b>	<b>Impresa</b>	<b>Modifiche autorizzate</b>
1.	11893/ PPO	PIPERCIP	AGRIPHAR S.A.	22/10/2003	- <u>Cambio composizione</u> - <u>Cambio formulazione</u> - <u>Nuova classificazione:</u> pericoloso per l'ambiente acquatico; H410-EUH401; P102-P270-P273-P391- P501; - <u>Estensione alle taglie:</u> 5- 10-20-75 ml - <u>Rinuncia alle taglie:</u> 200- 250-500-750-1000 ml

s.a. cipermetrina FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi



## PIPERCIP

**PRODOTTO IN MICROEMULSIONE A BASE DI CIPERMETRINA  
INSETTICIDA A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI  
PER PIANTE DA APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO**

### PIPERCIP

#### COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:  
- Cipermetrina pura g 0,96 (= 10 g/l)  
- Coloranti q.b a g 100

#### INDICAZIONI DI PERICOLO

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

#### CONSIGLI DI PRUDENZA

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente. P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale

#### TITOLARE REGISTRAZIONE

Agriphar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711  
Ufficio di produzione: Chimac S.A. - 26 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgium), KOLLANT S.r.l. - Vigonovo (VE).

#### PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI

Registrazione del Ministero della Salute n° 11893/PPO del 23.10.03

Distribuito da: AZE AGRICOLTURA S.r.l. - Via Lisbona, 7 - 35127 PADOVA, GUABER HOUSEHOLD

S.r.l. - Via Gramsci, 41 - 40050 Fumo (BO).

Contenuto netto: ml 5-10-20-50-75-100

Partita n. ....

Leggere attentamente prima dell'uso.

#### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Pericoloso per le api. In caso di applicazioni ad una dose superiore a 2500 mL/ha, non utilizzare quando le api sono nel periodo di bottinatura.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinite, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

#### MODALITÀ DI IMPIEGO

PIPERCIP è una microemulsione (ME) contenente cipermetrina. Controlla un grande numero di insetti parassiti delle colture orticole ed ornamentali così come specificato nel seguente paragrafo. È un insetticida non sistemico che agisce per contatto ed ingestione. Sulle colture orticole effettuare massimo 2 trattamenti.

#### COLTURE E DOSI D'IMPIEGO

**FLOREALI E ORNAMENTALI** 500-1000 ml/ha per il controllo di: Afidi, Notturni terricoli e fogliari, Tripidi, Mosca Bianca, Minatori delle foglie, Tortrice mediterranea (*Cacoecimorpha prunibana*) e Bega del Garofano (*Epichoristodes acerbelia*). Utilizzare massimo 5 l/ha per trattamento.

**PIOPPO** 500 ml/ha d'acqua per il controllo di Afidi, Saperda (*Saperda carcharias*) e Criotorrinco (*Cryptorhynchus lapathi*).

**COMPATIBILITÀ** Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carezza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

#### PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI


Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di 10 metri non trattata dai corpi idrici superficiali

**AVVERTENZA** La dose registrata è la dose minima che generalmente garantisce un'efficacia sufficiente. Tale dose può essere ridotta sotto la responsabilità dell'utilizzatore, ad esempio quando la pressione dell'infestazione è bassa o in un programma di applicazioni frazionate con altri prodotti, in relazione all'effetto richiesto o alla sensibilità varietale. La riduzione della dose d'impiego non autorizza l'utilizzatore ad aumentare il numero massimo di applicazioni.

#### ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con i mezzi aerei
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso operate in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

 Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del



**PIPERCIP**  
**PRODOTTO IN MICROEMULSIONE A BASE DI CIPERMETRINA**  
**INSETTICIDA A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI**  
**PER PIANTE DA APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO**

**PIPERCIP**  
**COMPOSIZIONE:**  
100 g di prodotto contengono:  
- Cipermetrina pura           g   0,96   (= 10 g/l)  
- Coformulanti q.b a           g   100

**INDICAZIONI DI PERICOLO**  
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.  
**CONSIGLI DI PRUDENZA**  
P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273: Non disperdere nell'ambiente.  
P391: Raccogliere il materiale fuoriuscito. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale


**TITOLARE REGISTRAZIONE**  
Agrifar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4107 Ougrée - Belgium Tel. 003243859711  
**PRODOTTO FITOSANITARIO PER PIANTE ORNAMENTALI**  
Registrazione del Ministero della Salute n° 11893/PPO del 23.10.03  
Contenuto netto: ml 5-10-20-50-75-100  
Partita n. ....



**ATTENZIONE**

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del



## PIPERCIP

**PRODOTTO IN MICROEMULSIONE A BASE DI CIPERMETRINA  
INSETTICIDA A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI  
PER PIANTE DA APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO**

### PIPERCIP

#### COMPOSIZIONE:


100 g di prodotto contengono:  
- Cipermetrina pura g 0,96 (= 10 g/l)  
- Coformulanti q.b a g 100

#### FRASI DI RISCHIO

Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

#### CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori dalla portata dei bambini. - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gas, fumi, vapori e aerosoli. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature: disfarsi del prodotto e del recipiente con le dovute precauzioni. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Utilizzare solo in luogo ben ventilato. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.



**PERICOLOSO PER  
L'AMBIENTE**



Agriphar s.a.  
26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium  
Tel. 003243859711

Officina di produzione: Chimac S.A. - 26 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgium), KOLLANT S.r.l. - Vigonovo (VE).

Distribuito da: AZE AGRICOLTURA S.r.l. - Via Lisbona, 7 - 35127 PADOVA, GUABER HOUSEHOLD S.r.l. - Via Gramsci, 41 - 40050 Fumo (BO)

Registrazione del Ministero della Salute n° 11893/PP0 del 23.10.03

Contenuto netto: ml 5-10-20-50-75-100 Partita n. ....

Leggere attentamente prima dell'uso.

#### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Pericoloso per le api. In caso di applicazioni ad una dose superiore a 2500 mL/ha, non utilizzare quando le api sono nel periodo di bottinatura.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO:** Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinite, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. **Terapia:** sintomatica e di rianimazione. **Avvertenza:** consultare un centro antiveleni.

#### MODALITÀ DI IMPIEGO

PIPERCIP è una microemulsione (ME) contenente cipermetrina. Controlla un grande numero di insetti parassiti delle colture orticole ed ornamentali così come specificato nel seguente paragrafo. E' un insetticida non sistemico che agisce per contatto ed ingestione. Sulle colture orticole effettuare massimo 2 trattamenti.

#### COLTURE E DOSI D'IMPIEGO

FLOREALI E ORNAMENTALI 500-1000 ml/ha di acqua per il controllo di: Afidi, Nottilidi terricoli e fogliari, Tripidi, Mosca Bianca, Minatori delle foglie, Tortrice mediterranea (*Cacoecimorpha pronubana*) e Bega del Garofano (*Epichoristodes acerbel(a)*). Utilizzare massimo 5 l/ha per trattamento.  
PIOPPO 500 ml/ha di acqua per il controllo di Afidi, Saperda (*Saperda carcharias*) e Criptorinco (*Cryptorhynchus lapathi*).

**COMPATIBILITÀ** Il prodotto non è compatibile con i formulati a reazione alcalina. **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta

#### PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di 10 metri non trattata dai corpi idrici superficiali


**AVVERTENZA** La dose registrata è la dose minima che generalmente garantisce un'efficacia sufficiente. Tale dose può essere ridotta sotto la responsabilità dell'utilizzatore, ad esempio quando la pressione dell'infestazione è bassa o in un programma di applicazioni frazionate con altri prodotti, in relazione all'effetto richiesto o alla sensibilità varietale. La riduzione della dose d'impiego non autorizza l'utilizzatore ad aumentare il numero massimo di applicazioni.

#### ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Non applicare con irmezzi aerei
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato

FL

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del



**PIPERCIP**  
**PRODOTTO IN MICROEMULSIONE A BASE DI CIPERMETRINA**  
**INSETTICIDA A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI**  
**PER PIANTE DA APPARTAMENTO E GIARDINO DOMESTICO**

**PIPERCIP**  
**COMPOSIZIONE:**  
 100 g di prodotto contengono:  
 - Cipermetrina pura g 0,96 (= 10 g/l)  
 - Coformulanti q.b a g 100

**FRASI DI RISCHIO**  
 Alimento tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**  
 Conservare fuori dalla portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare gas, fumi, vapori e aerosoli. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non gettare i residui nelle fognature: disfarsi del prodotto e del recipiente con le dovute precauzioni. In caso d'incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Utilizzare solo in luogo ben ventilato. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.



**PERICOLOSO PER L'AMBIENTE**

**AGRIPHAR**


Agriphar s.a.  
 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée - Belgium  
 Tel. 003243859711

Registrazione del Ministero della Salute n° 11893/PPO del 23.10.03

Contenuto netto: ml 5-10-20-50-75-100 Partita n.....

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO  
 SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
 IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO  
 IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

14A07871



*fu* Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del